



DISTRETTO 34
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"IV STANZIALE"
Via Alighiero Noschese, 1 - S. Giorgio a Cremano (NA)
C.F. 95186960639 C.M. NAIC8FG00B e-mail naic8fg00b@istruzione.it
Pec naic8fg00b@pec.istruzione.it Tel/fax 081-275676 081- 470664
Sito web: www.icquartostanziale.edu.it

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - "IV CIRCOLO STANZIALE"-S. GIORGIO A CREMANO
Prot. 0011768 del 12/10/2022
II-1 (Entrata)

Ai genitori
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al D.S.G.A.
Agli Atti / Sito web

**Oggetto: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO-
TRIENNIO 2022-2025**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il D.P.R. 416 del 31.05.1974;

VISTA l'O.M. 215 del 15.07.1991;

VISTO il D. Lgs. n. 297 del 16.04.1994;

VISTE le OO.MM. 267/1995, 293/1996 e 277/1998;

VISTA la nota MI n. 24032 del 6.10.2021;

VISTA la nota USR CAMPANIA prot. n. 0037461 del 04/10/2022;

VISTO la nomina della Commissione Elettorale Prot. n 0011767 del 12.10.2022;

CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi collegiali;

INDICE

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2022-2025 nei giorni:

- **Domenica 20 novembre 2022** dalle ore **8.00** alle ore **12.00**;
- **Lunedì 21 novembre 2022** dalle ore **8.00** alle ore **13.30**.

PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI

Il Consiglio d'Istituto delibera nel rispetto delle competenze proprie e degli altri organi collegiali operanti nella scuola. Le sue delibere sono atti definitivi impugnabili con il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Consiglio di Stato.

Il Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 297/1994 (e successive modificazioni) elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento della scuola.

1. Approva il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta formativa)
2. Approva il Programma annuale e il Conto consuntivo
3. Adotta il Regolamento di Istituto
4. Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici.
5. Delibera il calendario scolastico.
6. Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo.
7. Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze.
8. Delibera riguardo l'uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni.
9. Adotta le iniziative dirette all'educazione della salute.
10. Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che svolge la funzione di segretario.

ADEMPIMENTI

1. La Dirigente Scolastica indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale.
 2. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
 3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dalla Dirigente Scolastica.
 4. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
 5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.
 6. **Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno (31/10/2022) alle ore 12.00 del 15° giorno antecedente (5/11/2022) a quello fissato per le votazioni.**
- **Composizione lista candidati**

1. La lista dei docenti può comprendere non più di 16 candidati e deve essere presentata da almeno 20 elettori diversi dai candidati indicati nella lista.
2. La lista dei genitori può comprendere non più di 16 candidati e deve essere presentata da almeno 20 elettori diversi dai candidati indicati nella lista.
3. La lista del personale ATA può comprendere non più di 4 candidati e deve essere presentata da almeno 4 elettori diversi dai candidati indicati nella lista.
4. I candidati elencati nelle liste non possono far parte della commissione elettorale della scuola né possono fare parte dei componenti i seggi elettorali.

• **Requisiti della lista**

1. Le liste devono essere contraddistinte, oltre che da un numero romano progressivo in base all'ordine di deposizione alla commissione elettorale, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista stessa.
1. Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 12.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste (07.11.2021).
2. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.
3. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo.
4. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.
5. L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.
6. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
7. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.
8. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. È immediatamente insediato per le operazioni preliminari.
9. Proclamazione dell'eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
10. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.
11. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.
12. Prima convocazione del Consiglio di Circolo/Istituto (entro 20 giorni).

Si ricorda che, come in tutte le scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto del nostro I.C. è composto da **19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 8 rappresentanti dei genitori**, la Dirigente Scolastica come membro di diritto.

Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori.

Si precisa quanto segue.

1. Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti;
2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
3. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
4. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.
5. Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

Si sottolinea, inoltre, che:

1. Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I, II, III, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.
2. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA).
3. Le liste possono contenere anche un solo nominativo. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, estremi documento di riconoscimento. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi.
4. Per la **presentazione delle liste dei candidati**, ai sensi dell'art. 32 dell'O.M. n. 215/1991, ciascuna lista può essere presentata:

1. da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori 20;
2. da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiore a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
3. da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200 (questo comma modificato dall'art. 1 dell'O.M. n. 293/1996)

e consegnata personalmente da uno dei firmatari presso gli Uffici di Segreteria dell'Istituto nei termini previsti.

1. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.
2. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dalla Dirigente Scolastica o suo delegato previa esibizione di un documento valido di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.
3. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero dell'Istruzione per le rispettive categorie da rappresentare. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.
4. Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

1. Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.
2. Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.
3. Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.
4. Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

MODALITÀ DI VOTAZIONE

All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori. Sull'apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va così espresso (non è ammesso il voto disgiunto):

1. per la componente **GENITORI** sarà possibile esprimere il voto di lista e **fino a n. 2 preferenze** (perché i posti da attribuire per tale componente sono superiori a 3), oppure solo il voto di lista oppure solo al massimo n. 2 preferenze;



2. per la componente **DOCENTI** sarà possibile esprimere il voto di lista e **fino a n. 2 preferenze** (perché i posti da attribuire per tale componente sono superiori a 3), oppure solo il voto di lista oppure solo al massimo n. 2 preferenze;
3. per la componente **ATA** sarà possibile esprimere il voto di lista e **fino a n. 1 preferenza** (perché i posti da attribuire per tale componente sono fino a 3), oppure solo il voto di lista oppure solo l'unica preferenza.

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi esercitano il diritto di voto una sola volta.

Saranno istituiti due seggi elettorali:

- **Seggio n. 1, Plesso Noschese (Via Noschese n 1, San Giorgio a Cremano);**
- **Seggio n. 2, Plesso Stanziale- S. Agnello (Via Cappiello n. 47, San Giorgio a Cremano)**

Al Seggio n. 1 voteranno i docenti, il personale ATA e i genitori degli alunni frequentanti la:

- Scuola dell'Infanzia (Plessi Cappiello- Sandriana- Marconi – San Martino)
- Scuola Primaria Plesso Noschese;

Al Seggio n. 2 voteranno i docenti, il personale ATA e i genitori degli alunni frequentanti la:

- Scuola Primaria Plesso S. Agnello;
- Scuola Secondaria di primo grado Plesso Stanziale.

Ciascun seggio sarà composto da un Presidente e da due Scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, che siano elettori nella sede. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi nelle liste di candidati.

Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il Presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti. Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.



OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Lunedì 21 novembre 2021, dopo la chiusura dei seggi prevista per le ore 13.30, inizieranno nei locali le operazioni di scrutinio alle quali parteciperanno la Commissione elettorale, i componenti del seggio elettorale e gli eventuali rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.

Ogni seggio elettorale svolge lo scrutinio e compila il relativo modulo, poi lo trasmette al seggio n. 1. Le operazioni per l'attribuzione dei seggi si svolgono al seggio n. 1 integrato con scrutatori del seggio n. 2. Nel seggio n. 1 vengono sommati i risultati ottenuti dalle varie liste e dai vari candidati in tutti i seggi.

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, si procederà alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. Degli eletti proclamati verrà data comunicazione mediante pubblicazione all'albo on line della scuola.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Patrizia Ferrione
(Firma autografa omessa ai
sensi dell'art. 3 Dlgs.39/93)